

2.1 APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

DISCIPLINA DEI RAPPORTI PENDENTI :

- Vengono sospesi fino a quando il liquidatore non dichiara di volervi subentrare ovvero di sciogliersi.

NB! Permane la facoltà del creditore di richiedere al giudice di assegnare un termine al liquidatore perché questi decida il subentro (art.270, c.6 CCII).

APERTURA DEL CONCORSO DEI CREDITORI

- Tramite il rinvio prescritto dall'art. 270 c.5 e delle disposizioni di cui gli artt. 143, 150 e 151 del CCII i processi si interrompono, le procedure esecutive e cautelari si arrestano e si dà avvio al suddetto concorso dei creditori.

NB! Con l'apertura della procedura si determina uno spossessamento completo dei beni del debitore salvo che per i beni impignorabili (art. 268 c.4), diversamente, per i beni di cui l'art.270 c.2 lett.e del CCII si autorizza il debitore o il terzo all'utilizzo temporaneo di essi (abitazione principale, autovettura, etc.).

